

L'assegno per figli e l'assegno di formazione conformemente alla nuova legislazione federale e cantonale sugli assegni di famiglia

*Anna Trisconi Rossetti**

Il settore delle assicurazioni sociali è in continua evoluzione. In effetti i molteplici cambiamenti in seno alla società, in particolare dal punto di vista economico e demografico, impongono costantemente di adeguare il nostro sistema di sicurezza sociale e, in particolare le assicurazioni sociali che ne costituiscono una parte importante, ai sempre più diversificati bisogni della popolazione. I conseguenti cambiamenti legislativi hanno comportato, specialmente negli ultimi anni, un impegno importante su diversi fronti: quello dell'organizzazione, della formazione e dell'informatica.

Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova legge federale sugli assegni familiari (LAFam), che il popolo svizzero aveva approvato in occasione della votazione referendaria del 26 novembre 2006. Questa nuova legge comporta numerosi cambiamenti nel settore degli assegni familiari ordinari (assegno per figli e assegno di formazione), in particolare per quanto concerne le condizioni del diritto, e viene a sostituirsi alle diverse legislazioni cantonali in vigore dall'inizio degli anni '50.

Con l'adozione della LAFam, i Cantoni sono quindi stati chiamati ad adeguare le loro normative ed a varare le necessarie disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam (art. 17 cpv. 2 seconda frase LAFam).

Anticipandone di un anno l'entrata in vigore, il Gran consiglio ticinese aveva deciso di porre in atto alcune innovazioni previste dalla LAFam: già dal 1° gennaio 2008 l'importo mensile degli assegni ed i limiti di età erano stati infatti aumentati. Da questa data gli assegni erano quindi pas-

* Avv., Capo del servizio giuridico dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

sati da CHF 183.– a CHF 200.– per l’assegno per figli, risp. da CHF 183.– a CHF 250.– per l’assegno di formazione, mentre il limite di età per il diritto all’assegno di formazione era stato aumentato dai 20 ai 25 anni del figlio.

Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore le altre, numerose, innovazioni previste dalla legislazione federale sugli assegni familiari: per quanto concerne le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione la materia è quindi ora esaustivamente regolata dalla citata normativa federale; per contro, gli aspetti di organizzazione (organi di esecuzione) e di finanziamento delle prestazioni, sono disciplinati dalla relativa legge cantonale di esecuzione e complemento, approvata dal Parlamento il 18 dicembre 2008 e pure entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2009 (Laf). La nuova legge cantonale, nella prima parte, contiene le necessarie disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam (in particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi e di finanziamento) che concernono l’assegno per figli e l’assegno di formazione, mentre, nella seconda parte, contiene le disposizioni relative alle prestazioni familiari cantonali secondo il cosiddetto *modello ticinese degli assegni familiari* (assegno integrativo, assegno di prima infanzia e rimborso della spesa di collocamento del figlio), riprese – senza modifiche di sostanza – dalla normativa in vigore in precedenza; queste ultime non sono oggetto di approfondimento in questa sede.

Per quanto concerne il diritto all’assegno per figli e l’assegno di formazione, nonché le relative disposizioni che determinano gli aspetti di organizzazione ed il finanziamento, le due normative – federale e cantonale – devono quindi essere entrambe prese in considerazione.

Nella tabella che segue sono schematizzate le novità più rilevanti nel settore degli assegni familiari per figli e di formazione; vengono, in particolare, messi in evidenza i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2009, con l’entrata in vigore delle nuove normative, rispetto all’anno 2008.

In particolare, si rileva che né la legislazione federale sugli assegni familiari (LAFam) né la normativa cantonale di esecuzione e complemento (Laf) riconoscono il diritto agli assegni familiari per figli e di formazione ai lavoratori indipendenti. A questo riguardo, si rammenta che il Gran Consiglio, in occasione della prima votazione sul disegno di legge tenu-

tasi il 10 novembre 2008, aveva deciso (a maggioranza) di accordare il diritto agli indipendenti al di sotto di un determinato limite di reddito; preso atto della ferma opposizione dimostrata dal Consiglio di Stato – che si è avvalso della facoltà di non dare la sua adesione – in occasione della seconda votazione tenutasi il 18 dicembre 2008, il Parlamento aveva invece deciso di non prevedere tale estensione.

In esito ad una procedura cantonale di consultazione promossa dopo questa data nei confronti dei gremi interessati, che ha dato esito negativo, il Consiglio di Stato ha recentemente confermato l'intenzione di non accordare agli indipendenti il diritto agli assegni familiari ordinari. A livello federale questa estensione è comunque oggetto di approfondimenti: non è quindi escluso che la LAFam venga modificata ed il diritto agli assegni familiari ordinari pure esteso alla categoria dei lavoratori indipendenti.

A questo proposito, si sottolinea comunque che in Ticino gli indipendenti, come in precedenza, possono aver diritto alle prestazioni familiari cantonali (assegno integrativo, assegno di prima infanzia o rimborso della spesa di collocamento del figlio).

| | Laf 2008 | LAFam e nuova Laf 2009 |
|----------------------------|---|---|
| L'ASSEGNO PER FIGLI | <p>CHF 200.– al mese.</p> <p>Fino ai 16 anni del figlio, risp. 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGa).</p> | <p>Art. 5 LAFam e art. 3 Laf CHF 200.– al mese. Gli assegni sono adeguati al rincaro quando vengono adeguate le rendite dell'AVS e se l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione.</p> <p>Art. 3 LAFam Fino ai 16 anni della persona che dà diritto agli assegni, risp. 20 anni se essa presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGa).</p> |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| | | <p>Incapacità al guadagno L'incapacità al guadagno giusta l'art. 7 LPGA è definita conformemente alla CIIAI. L'avente diritto deve portare la prova dell'incapacità al guadagno della persona che da diritto agli assegni (202 e 203 DAFam).</p> |
| <p>L'ASSEGNO DI FORMAZIONE</p> | <p>CHF 250.– mensili.</p> <p>Fino al termine della formazione, al massimo 25 anni del figlio.</p> | <p>Art. 5 LAFam e art. 3 Laf CHF 250.– mensili. Gli assegni sono adeguati al rincaro quando vengono adeguate le rendite dell'AVS e se l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione.</p> <p>Art. 3 LAFam Fino al termine della formazione, al massimo 25 anni della persona che da diritto all'assegno.</p> <p>Incapacità al guadagno e formazione La persona che da diritto all'assegno ha diritto all'assegno di formazione se segue una formazione, anche se è incapace al guadagno ai sensi dell'art. 7 LPGA (204 DAFam).</p> <p>Art. 1 OAFami Da diritto agli assegni familiari la formazione considerata tale dalla legislazione sull'AVS, in particolare dalle direttive sulle rendite (205 DAFam).</p> <p>Il diritto all'assegno <u>non</u> sussiste però se la persona che darebbe diritto agli assegni (cioè quella che segue una formazione) ha un reddito annuo superiore all'importo massimo della rendita completa di vecchiaia dell'AVS (<i>ai valori</i></p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>2009: CHF 27 360.– all'anno, risp. CHF 2280.– al mese).</p> <p>Si considerano: il reddito del lavoro ed il reddito della sostanza, nonché le rendite e le indennità per perdita di guadagno percepite (210 DAFam).</p> |
| CAMPO DI APPLICAZIONE PERSONALE | <p>Possono aver diritto agli assegni (alle condizioni della legge) le lavoratrici / i lavoratori salariate/i.</p> | <p>Artt. 11 e segg. risp. 19 e segg. LAFam Artt. 5 e segg. Laf e 32 e segg. Laf Possono aver diritto agli assegni (alle condizioni della legge):</p> <ul style="list-style-type: none"> - le lavoratrici / i lavoratori salariate/i, - le persone senza attività lucrativa (PSAL). |
| PERSONE CHE DANNO DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI | <p>Possono dare diritto agli assegni soltanto le figlie / i figli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno un rapporto di filiazione ai sensi del CC, - sono accolti in vista di adozione. | <p>Art. 4 LAFam Possono dare diritto agli assegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le figlie / i figli che hanno un rapporto di filiazione ai sensi del CC, - le figliastre / i figliastri, - le affiliate / gli affiliati, - i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto, se egli provvede prevalentemente al mantenimento. <p>Figliastro/figliastro: art. 4 OAFami La figliastra / il figliastro può dare diritto agli assegni se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vive in prevalenza nell'economia domestica del patrigno / della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età, - il patrigno / la matrigna contribuisce effettivamente al suo mantenimento (232 DAFam). <p>È considerata/o figliastra / figliastro anche il figlio del partner registrato ai sensi della LUD. In caso di custodia congiunta fra genito-</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>ri divorziati/separati, il diritto agli assegni familiari spetta al nuovo coniuge, se egli ossequia le condizioni di cui sopra (234 DAFam).</p> <p>Affiliata / affiliato: art. 5 OAFami L'affiliata / l'affiliato può dare diritto agli assegni se i genitori affilanti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese del suo mantenimento e della sua educazione conformemente all'art. 49 OAVS. La gratuità del mantenimento è data se le prestazioni di terzi coprono meno di ¼ delle spese effettive di mantenimento dell'affiliata/o (239 DAFam). L'affiliata/o può essere anche maggiorenne (239 DAFam). Il/la bambino/a dato/a in affido familiare non è considerato un affiliato/a (240 DAFam).</p> <p>Fratelli / sorelle / abiatici: art. 6 OAFami L'avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contributo mensile di terzi per il mantenimento della bambina / del bambino è <u>inferiore</u> all'importo massimo della rendita completa per orfani dell'AVS (<i>ai valori 2009: CHF 912.- al mese</i>), se la bambina / il bambino vive nell'economia domestica dell'avente diritto, - il contributo mensile versato dall'avente diritto per il mantenimento della bambina / del bambino è <u>uguale o superiore</u> all'importo massimo della rendita completa per orfani dell'AVS (<i>ai valori 2009: CHF 912.- al mese</i>), se la bambina / il bambino <u>non</u> vive nell'economia domestica dell'avente diritto. |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>DIRITTO AGLI ASSEGNI SE IL FIGLIO VIVE ALL'ESTERO</p> | <p>Se il figlio vive all'estero, l'importo dell'assegno è commisurato percentualmente al costo della vita nello Stato di residenza, se questo è inferiore a quello svizzero.</p> <p>È riservato l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.</p> | <p>Artt. 4 cpv. 3 LAFam e 7 OAFami Per i figli residenti all'estero, il diritto è accordato alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se ciò è prescritto da un accordo internazionale, - se il diritto per lo stesso figlio non sussiste già all'estero, - se il diritto in Svizzera deriva da un'attività lucrativa, - l'assegno è destinato ad un figlio nei confronti del quale v'è un vincolo di filiazione ai sensi del CC, - il figlio non ha ancora compiuto i 16 anni. <p>Art. 8 OAFami In caso di esportazione dell'assegno, l'importo dello stesso è rapportato al potere d'acquisto nello Stato di residenza del figlio. Gli Stati sono classificati in tre categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il potere d'acquisto nello Stato di residenza corrisponde a oltre 2/3 del potere d'acquisto in Svizzera, è versato l'assegno intero, - se il potere d'acquisto nello Stato di residenza corrisponde a oltre 1/3 ma al massimo 2/3 del potere d'acquisto in Svizzera, è versato un assegno corrispondente a 2/3 dell'assegno intero, - se il potere d'acquisto nello Stato di residenza corrisponde al massimo a 1/3 del potere d'acquisto in Svizzera, è versato un assegno corrispondente a 1/3 dell'assegno intero. <p>È riservato l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.</p> <p>Per la determinazione del diritto agli</p> |
|---|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | | assegni e l'importo degli stessi a seconda dello Stato di residenza, si rinvia alle tabelle accluse quale Allegato I e II, riprese dalle DAFam. |
| <p>ORDINAMENTO SULLE SALARIE E SUI SALARIATI (di professionisti non agricole¹)</p> <p>Diritto agli assegni</p> | <p>Possono aver diritto agli assegni le salariate / i salariati assicurate/i obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla legge.</p> | <p>Artt. 11-13 LAFam Possono aver diritto agli assegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le salariate / i salariati assicurate/i obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla legge, - le salariate / i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL). <p>Art. 13 cpv. 3 seconda frase LAFam Il diritto agli assegni è dato se sono pagati contributi su un salario annuo pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS (<i>ai valori 2009: CHF 6840.- all'anno, risp. CHF 570.- al mese</i>). Al di sotto di questo importo, la salaria / il salariato <u>non</u> ha diritto agli assegni².</p> |
| <p>Importo dell'assegno</p> | <p>Le salariate / i salariati hanno diritto agli assegni previsti dalla Laf, cioè CHF 200.- (assegno per figli) rispettivamente CHF 250.- (assegno di formazione).</p> | <p>Artt. 13 cpv. 1 e 2 LAFam e 3 Laf Le salariate / i salariati e le PSDL hanno diritto agli assegni minimi previsti dalla LAFam, cioè CHF 200.- (assegno per figli) rispettivamente CHF 250.- (assegno di formazione).</p> |

¹ Il diritto agli assegni familiari per le salariate ed i salariati di professioni agricole continua ad essere disciplinato dalla legislazione federale sugli assegni familiari nell'agricoltura; RS 836.1.

² Può, a determinate condizioni, sussistere il diritto agli assegni familiari come PSAL.

| | | |
|---|--|---|
| | L'importo dell'assegno è <i>proporzionale</i> al grado di occupazione del genitore avente diritto. | <p>Art. 13 cpv. 3 prima frase LAFam L'importo dell'assegno è <i>indipendente</i> dal grado di occupazione della persona avente diritto (<i>principio un figlio-un assegno</i>): se il diritto agli assegni è dato, la salariata / il salariato ha diritto ad un assegno intero, anche se lavora a tempo parziale.</p> |
| Aspetti organizzativi: assoggettamento e organi di esecuzione della legge | Le salariate / i salariati sono affiliate/i presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari scelta dal loro datore di lavoro (cantonale oppure professionale / interprofessionale) autorizzata ad esercitare nel Cantone dove il datore di lavoro ha la sua sede oppure, se questa manca, il suo domicilio. | <p>Artt. 12 cpv. 1 e 2 LAFam e 13 Laf Le salariate / i salariati sono affiliate/i presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari scelta dal loro datore di lavoro (cantonale oppure professionale / interprofessionale) autorizzata ad esercitare nel Cantone dove il datore di lavoro ha la sua sede oppure, se questa manca, il suo domicilio.</p> <p>Art. 12 cpv. 1 e 3 LAFam e 13 Laf Le salariate / i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL) devono affidarsi presso una cassa di compensazione per gli assegni familiari autorizzata ad esercitare nel Cantone dove sono registrate/i ai fini dell'AVS.</p> <p>Art. 14 Laf Gli enti pubblici e parastatali che hanno sede in Ticino, nonché le succursali delle stesse, risp. i datori di lavoro e le PSDL che non sono affiliati presso un'altra cassa, sono tenuti ad affidarsi obbligatoriamente alla cassa cantonale.</p> <p>Artt. 14 LAFam, 8 e 9 Laf Sono autorizzate ad esercitare in Ticino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, - le casse professionali ed interprofessionali per gli assegni familiari am- |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| | | <p>ministrate da una cassa di compensazione AVS/AI/IPG³,</p> <p>- le casse professionali ed interprofessionali per gli assegni familiari non amministrate da una cassa di compensazione AVS/AI/IPG in possesso del riconoscimento cantonale al 31.12.2008⁴.</p> |
| Finanziamento delle prestazioni | <p>Per il finanziamento degli assegni, le casse riscuotono un contributo presso i datori di lavoro in % sulla massa salariale.</p> <p>Per la cassa cantonale l'aliquota è stabilita dal Consiglio di Stato; per le altre casse le aliquote sono stabilite dagli organi che gli statuti definiscono competenti.</p> <p>Per il 2008, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro affiliati alla cassa cantonale era del 1.6% della massa salariale.</p> | <p>Artt 16 cpv. 2 LAFam e 30 Laf Per il finanziamento degli assegni, le casse riscuotono un contributo presso i datori di lavoro / le PSDL a loro affiliati, in % sulla massa salariale / reddituale soggetta all'AVS.</p> <p>Art. 31 Laf Per la cassa cantonale l'aliquota è stabilita dal Consiglio di Stato; per le altre casse le aliquote sono stabilite dagli organi che gli statuti definiscono competenti.</p> <p>Per il 2009, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e delle PSDL affiliati alla cassa cantonale è del 1.75% della massa salariale (datori di lavoro) risp. reddituale (PSDL).</p> |

³ Nel 2009 esercitano in Ticino 34 casse di questa categoria.

⁴ Nel 2009 esercitano in Ticino 4 casse di questa categoria.

| | | |
|--|--|--|
| <p>ORDINAMENTO SULLE PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA (PSAL)</p> <p>Diritto all'assegno</p> | <p>Le PSAL non hanno diritto agli assegni familiari per figli e di formazione⁵.</p> | <p>Artt. 19 LAFam e 32 Laf Hanno diritto agli assegni le PSAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sono registrate come PSAL all'AVS (art. 10 LAVS), - che non rientrano nelle eccezioni previste dall'art. 16 OAFami, - il cui reddito imponibile (federale) è inferiore al 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (<i>ai valori 2009: CHF 41 040.– all'anno, risp. CHF 3420.– al mese</i>), - che non riscuotono prestazioni complementari all'AVS/AI. <p>Art. 10 LAVS Sono considerate PSAL ai sensi dell'AVS le persone che <u>non</u> esercitano un'attività lucrativa oppure che ne esercitano una con reddito esiguo (<i>ai valori 2009: è considerato reddito esiguo ai sensi dell'AVS un reddito annuo inferiore a CHF 4555.– all'anno</i>).</p> <p>Art. 16 OAFami Non sono considerate PSAL ai sensi LAFam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento⁶, - le persone non separate, il cui coniuge esercita un'attività lucrativa come indipendente ai sensi dell'AVS, - le persone non separate, il cui co- |
|--|--|--|

⁵ A determinate condizioni, le persone senza attività lucrativa – in Ticino – possono aver diritto alle prestazioni familiari cantonali: assegno integrativo (AFI), assegno di prima infanzia (API) o rimborso della spesa di collocamento del figlio (Risc).

⁶ Di conseguenza, i pre-pensionati possono essere delle PSAL ai sensi della LAFam.

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| | | <p>niuge percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS,</p> <ul style="list-style-type: none"> - le persone i cui contributi AVS sono considerati pagati ex art. 3 cpv. 3 LAVS⁷. <p>Artt. 19 cpv. 2 LAFam e 17 OAFami Per la determinazione del diritto agli assegni si considera l'ultima tassazione fiscale definitiva ai sensi della LIFD; il richiedente deve attestare che non vi è stata una modifica di reddito rilevante (609 DAFam). Se l'ultima tassazione fiscale definitiva risale a più di due anni, la cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari deve stabilire il reddito determinante (610 DAFam).</p> <p>Se, per la persona che potrebbe dare diritto agli assegni⁸, una salariata / un salariato può rivendicare il diritto all'assegno (concorso di diritti), il diritto spetta alla salariata / al salariato: in altre parole, il diritto della persona che esercita attività lucrativa è prioritario rispetto a quello della PSAL.</p> |
| <p>Importo dell'assegno</p> | <p>Le PSAL non hanno diritto agli assegni familiari per figli e di formazione.</p> | <p>Artt. 5 LAFam e 3 Laf Le PSAL hanno diritto agli assegni minimi previsti dalla LAFam, cioè CHF 200.– (assegno per figli) oppure CHF 250.– (assegno di formazione).</p> |

⁷ Il coniuge PSAL di un assicurato che esercita attività lucrativa (salariata o indipendente) è esonerato dal pagamento dei contributi, se il coniuge versa contributi pari almeno al doppio del contributo minimo; l'assicurato che lavora nell'azienda del coniuge, senza percepire salario in contanti, è esonerato dal pagamento dei contributi, se il coniuge versa contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (ai valori 2009: CHF 460.– all'anno).

⁸ Figlia/figlio, figliastria/figliastro, affiliata/affiliato, fratello/sorella o abiatico.

| | | |
|-----------------|---|---|
| Asseggettamento | Le PSAL non hanno diritto agli assegni familiari per figli e di formazione. | <p>Art. 34 e 38 Laf Le PSAL sono obbligatoriamente affiliate alla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.</p> |
| Finanziamento | Le PSAL non hanno diritto agli assegni familiari per figli e di formazione. | <p>Artt. 20 cpv. 2 LAFam 39 e segg. Laf Per il finanziamento degli assegni la cassa cantonale riscuote un contributo presso le PSAL; il contributo è determinato in % del contributo che la PSAL paga all'AVS/AI/IPG. Questo contributo può essere riscosso soltanto presso le PSAL che pagano più del contributo minimo AVS/AI/IPG.</p> <p>Art. 40 Laf Per il 2009, il contributo a carico delle PSAL è del 20% del contributo riscosso presso la PSAL per AVS/AI/IPG.</p> |

A poche settimane dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, stanno emergendo i primi problemi di applicazione, in particolare riferiti alla nuova normativa federale; questi problemi sono sia di tipo giuridico che operativo.

Da un lato, l'assetto normativo federale si sta sicuramente rivelando essere più complesso rispetto alla legge cantonale in vigore fino al 31 dicembre 2008; dall'altro, l'imponente numero di incerti sottoposti ad adeguamento sta mettendo a dura prova le strutture organizzative dei diversi organi di esecuzione della legge, cioè le casse di compensazione per gli assegni familiari.

Un primo bilancio potrà essere stilato nel corso della seconda metà del 2010, in sede di elaborazione dei dati statistici che tutte le casse saranno tenute a fornire all'UFAS (art. 20 OAFami).

In questa sede si rileva comunque come, con il varo della LAFam, la Confederazione abbia sicuramente perso l'occasione di creare, *ab initio*, un *registro centrale dei beneficiari*, che avrebbe consentito di evitare con certezza il riconoscimento di più assegni per lo stesso figlio. Sollecitata

dai Cantoni, la Confederazione ha però espresso l'intenzione di elaborare tale registro, da porre in vigore però non prima del 1° gennaio 2011. Allo scopo il Dipartimento federale dell'interno ha recentemente avviato una procedura di consultazione.

Legenda:

| | |
|--------|--|
| LAFam | Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006; RS 836.2 |
| OAFami | Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007; RS 836.21 |
| DAFam | Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales; vedi http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/3636/3636_1_fr.pdf |
| Laf | Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; vedi BU 7-2009 del 10.02.2009 |
| LPGA | Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000; RS 830.1 |
| LUD | Legge sull'unione domestica registrata del 18 giugno 2004; RS 211.231 |
| LAVS | Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946; RS 831.10 |
| OAVS | Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 31 ottobre 1947; RS 831.101 |
| LIFD | Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990; RS 642.11 |
| CIIAI | Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité |
| DR | Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité fédérale |
| ALCP | Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativi alla partecipazione dei nuovi Stati membri della CE, il suo Allegato II ed i Regolamenti CEE n. 1408/71 e CE n. 574/72 nelle loro versioni rivedute; RS 0.142.112.681, 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11 |
| UFAS | Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dipartimento degli interni, Berna |